

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO
PERSONALE NON DIRIGENTE**

**PROVINCIA DI LIVORNO
ANNO 2012**



Il giorno **28 dicembre 2012**, alle ore 10.45, nel palazzo Granducale della Provincia di Livorno, a seguito della preintesa per la stipula del contratto decentrato integrativo per l'anno 2012 siglata il giorno 10 dicembre 2012, la **delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale**:

- visti gli artt. 40 e 40 - bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- visto l'art. 5 del CCNL 01/04/1999;
- vista la certificazione positiva del Collegio dei Revisori dei Conti espressa in data 13/12/2012 ai sensi degli articoli 40, comma 3-sexies e 40-bis, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 in merito alla relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa sulla preintesa al contratto decentrato integrativo per l'anno 2012;
- vista l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato, approvata in data odierna dalla Giunta provinciale con Deliberazione num. del 28/12/2012 dichiarata immediatamente eseguibile;
- provvedono in data odierna alla definitiva sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2012, nel testo allegato al presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Delegazione trattante di parte pubblica

Roberto Gerardi - Presidente

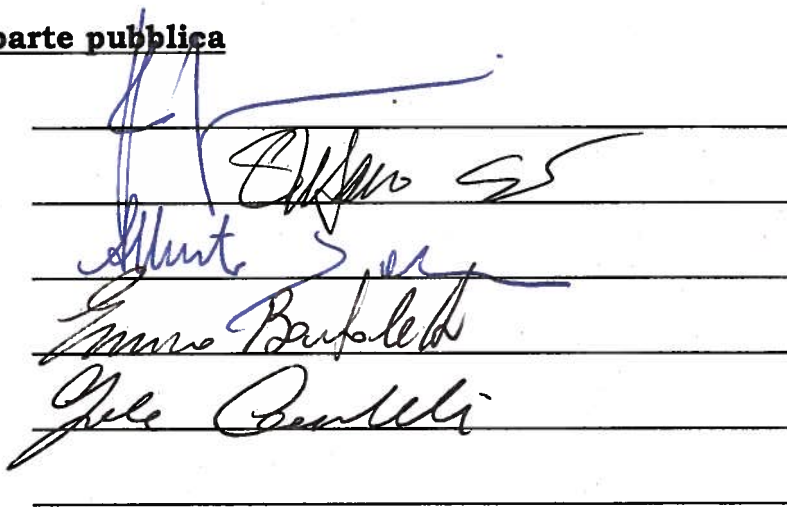
Stefano Simm - Componente

Alberto Bartalucci - Componente

Enrico Bartoletti - Componente

Guido Cruschelli - Componente

Luca Della Santina - Componente





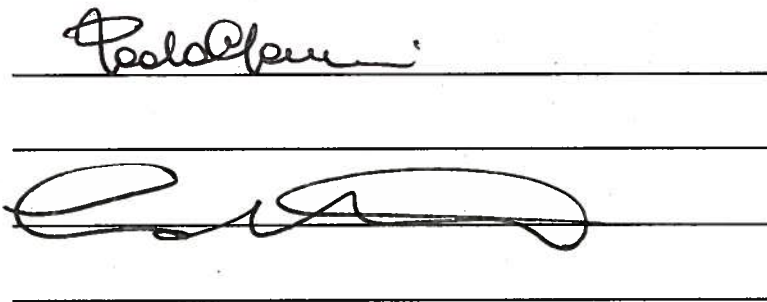
Per la Delegazione trattante di parte sindacale

Paola Ganni (Presidente R.S.U.)

Carmine Valente per C.G.I.L.

Luca Conti per U.I.L.

Fiorella Dal Canto per la C.I.S.L.



ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale non dirigente dell'Ente, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, a tempo pieno o parziale, comandato o distaccato presso altri enti.
2. Esso ha validità **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012**, per la parte economica, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dallo stesso accordo, dal CCNL e/o da accordi già esistenti fra le parti.
3. Le disposizioni a carattere normativo rimangono in vigore fino ad una loro espressa modifica od abrogazione ad opera di un successivo contratto decentrato integrativo.
4. Il presente accordo conserva validità anche dopo la data suddetta per gli istituti di carattere economico, che vengono comunque applicati salvo conguaglio delle maggiori o minori somme dovute al personale in conseguenza della sottoscrizione dell'accordo decentrato relativo all'anno 2013.

ART. 2 - FONDO RISORSE DECENTRATE

1. Le parti prendono atto dell'ammontare delle risorse decentrate, sia stabili che variabili, determinate dall'Ente ai sensi dell'art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004 **(ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2)**.
2. Le risorse disponibili per l'anno 2012 vengono ripartite tra i vari istituti del salario accessorio secondo la Tabella allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale **(ALLEGATO 3)**; vengono fatte salve eventuali modifiche degli importi così come determinati scaturenti dalla normale dinamica retributiva, da accertarsi a fine anno e sempre comunque nel limite delle risorse disponibili; eventuali incrementi andranno a diminuire le risorse destinate alla produttività generale secondo quanto disposto dal successivo comma 5 del presente articolo.
3. Le risorse destinate alla performance organizzativa e individuale sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell'ente e di qualità dei servizi offerti, mediante la realizzazione di programmi, piani di attività e progetti strumentali basati su sistemi di programmazione e di controllo quali quantitativo dei risultati.
4. I compensi destinati a incentivare il miglioramento quali/quantitativo dei servizi e il raggiungimento di specifici obiettivi riportati nel PEG (cd. produttività generale) saranno corrisposti in base a quanto previsto dal vigente Regolamento di Disciplina della Misurazione, Valutazione, Integrità e Trasparenza delle performance approvato con Deliberazione G.P. num. 262 del 14/12/2010 e s.m.i..
5. Le risorse complessivamente destinate all'erogazione dei compensi per il miglioramento quali/quantitativo dei servizi e per la produttività generale sono stabilite nell'Allegato 3 al presente contratto e sono rispettivamente finanziate con le risorse di cui all'art. 15, comma 5 (miglioramento quali-quantitativo dei servizi), del C.C.N.L. 1/4/99 e con gli eventuali economie provenienti dal Fondo per il lavoro straordinario e dall'impiego delle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. 22/1/2004.
6. Le parti prendono atto che le risorse decentrate come sopra quantificate potranno subire modificazioni sia a seguito della definitiva determinazione del numero del personale cessato anno 2012 ai fini della decurtazione ex art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 sia a seguito degli eventuali trasferimenti che saranno erogati dalla Regione Toscana come contributo per le spese del

personale trasferito dall'Unione dei Comuni dell'Elba, così come previsto agli artt. 78-94-95 della Legge Regionale 68 del 27/12/2011;

ART. 3 - INCENTIVI PER PRESTAZIONI PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (art. 15, comma 1, lett. K, CCNL 01/04/1999)

La Provincia risulta interessata al compenso per i professionisti legali di cui all'art. 69 comma 2, del DPR 268/87, nonché al fondo per le attività di progettazione e di pianificazione, di cui all'art. 90 del D.lgs. 163/2006. Tali compensi non possono essere cumulati con quelli derivanti dalla quota di risultato della produttività e con quelli per la partecipazione a progetti incentivabili per obiettivi di innovazione e crescita della qualità.

ART. 4 - INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONSABILITA' (art. 17, comma 2, lettera i) C.C.N.L. 01/04/1999 e s.m.i.)

Le parti recepiscono l'accordo sottoscritto in data 05/05/2008, che qui si intende interamente confermato, **(ALLEGATO 4)** dando atto che lo stesso si applica anche alla figura del formatore professionale a seguito dell'intervenuta istituzione del relativo Albo dei Formatori (Disposizione del Segretariato Generale num. 15 del 23/06/2008).

ART. 5 - INDENNITA' DI TURNO (art. 22 CCNL 14/09/2000)

1. Per la disciplina dell'indennità di turno si fa riferimento all'art. 22 e alla dichiarazione congiunta del CCNL 14.09.2000, in particolare:
 - Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare la distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente;
 - I turni diurni antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedono un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
 - I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
2. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, i cui valori sono stabiliti come segue:
 - Turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52 comma 2 lett.c)
 - Turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52 comma 2 lett.c)
 - Turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52 comma 2 lett.c)
3. L'indennità è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

ART. 6 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' (art. 23 del CCNL 14/09/2000)

1. L'indennità di reperibilità è corrisposta per il servizio prestato in relazione alle esigenze della Provincia non differibili e riferite alle aree di intervento così individuate:
 - Servizi pronto intervento e manutenzione di impianti tecnologici;

- Servizio portierato;
 - Autisti;
 - Polizia locale;
 - Protezione civile;
 - Servizio di viabilità;
 - Servizio di piena.
2. L'individuazione dei nominativi del personale reperibile e le modalità operative di intervento sono rimesse ai dirigenti dei servizi interessati. L'elenco nominativo del personale in reperibilità deve essere trasmesso al Servizio Risorse Umane.
 3. Il dipendente in reperibilità, in caso di chiamata, deve adoperarsi al fine di risolvere il problema, attivandosi e prendendo tutti i provvedimenti necessari al caso, e recandosi sul posto entro 30 minuti dalla chiamata.
 4. L'indennità di reperibilità è corrisposta in base alle disposizioni di cui all'art.23 del CCNL 14 settembre 2000, come integrato dall'art.11 del CCNL 05.10.2001.

ART. 7 - INDENNITA' DI RISCHIO (art. 37 CCNL 14/09/2000)

1. L'indennità di rischio disciplinata dall'art. 37 del CCNL del 14.09.2000 può essere erogata solo in presenza di quelle situazioni o prestazioni lavorative, individuate in sede di contrattazione decentrata, che comportino una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale.
2. L'indennità di rischio è riconosciuta, visto anche il documento di valutazione del rischio di cui al D.lgs 81/2008, a seguito di un'attenta valutazione ambientale e delle condizioni di lavoro per verificare se gli stessi sono tali da far emergere situazioni di effettiva esposizione del lavoratore a rischi di pregiudizio per la salute o l'integrità personale.
3. Per la corresponsione dell'indennità deve essere valutata:
 - a) la presenza concreta di situazioni che comportino una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute;
 - b) i periodi di effettiva esposizione a rischio e/o il concreto svolgimento di operazioni rischiose.
4. E' escluso un riconoscimento generalizzato dell'indennità di rischio a un'intera categoria di personale o a personale solo teoricamente ascrivibile ad attività rischiose o per attività per le quali è già prevista un'indennità di salario accessorio o comunque rientranti nel profilo professionale di appartenenza.
5. Le attività soggette a rischio sono le seguenti:

	Prestazione di lavoro	Tipologia di rischio
1	Utilizzo di attrezzi e macchine operatrici	Rischio derivante dalla conduzione e manutenzione di macchine operatrici, macchinari complessi, utensili con motori elettrici o a scoppio. Rumore e vibrazioni mano/braccio e corpo intero.
2	Manutenzione delle strade, delle pertinenze stradali e degli immobili di competenza provinciale	Rischio derivante dall'impiego di attrezzature manuali, dall'esposizione a polveri ed alla circolazione stradale. Rischio di folgorazione e connesso alla movimentazione manuale dei carichi.
3	Guida autoveicoli su autostrade in percorsi extraprovinciali	Rischi psicofisici derivanti da esposizione continuativa a stress
4	Impiego di prodotti chimici e biologici	Rischio derivante dall'impiego di sostanze chimiche nocive, dal trattamento conservativo di reperti di origine animale e vegetale, da interventi di difesa fitosanitaria e lotta biologica.
5	Esposizione a sostanze chimiche e	Rischio derivante da vigilanza sullo smaltimento di

	biologiche pericolose	rifiuti, operazioni di sequestro e bonifica di siti inquinati da sostanze chimiche e biologiche pericolose e/o utilizzo di sostanze pericolose; rischio da uso attrezzi ed esposizione a polveri o gas.
6	Operazioni di cattura, recupero, trasporto e di pulitura di animali	- Rischio derivante da esposizione a sostanze potenzialmente infette e pericolose durante le attività anche di prelievo di campioni di materiali di derivazione animale. Abbattimento di specie animali con utilizzo di armi lunghe; - Rischio derivante da recupero di animali feriti o in difficoltà, - Rischio derivante da cattura di rettili (in particolare ofidi) - Rischio di folgorazione derivante da utilizzo di elettrostorditori ed altri mezzi di cattura di fauna. Telenarcosi, trappolaggio - Rischio derivante da recupero e rimozione di carcasse di pesci ed altri animali.

6. L'indennità è quantificata in massimo 30 euro mensili lorde. Il personale cui riconoscere l'indennità e i periodi di effettiva esposizione a rischio e/o di concreto svolgimento di operazioni rischiose sono determinati dai Dirigenti competenti e inviati mensilmente all'Ufficio Presenze.
7. Le prestazioni rischiose come sopra individuate sono oggetto di revisione su richiesta dei Dirigenti responsabili, in accordo con le organizzazioni sindacali.

ART. 8 - INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI (art. 36 CCNL 14/09/2000)

1. L'indennità giornaliera di maneggio valori è corrisposta al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di denaro nella misura di seguito indicata:
 - a) € 0,52 per maneggio individuale annuo di valori fino a €. 5000,00;
 - b) € 1,04 per maneggio individuale annuo di valori da €. 5000,00 fino a € 25.000,00;
 - c) € 1,56 per maneggio individuale annuo di valori oltre € 25.000,00.
2. L'individuazione dei nominativi del personale cui corrispondere l'indennità e l'invio mensile del relativo prospetto all'Ufficio Presenze compete ai dirigenti dei servizi interessati.
3. L'indennità è corrisposta, previa richiesta, solo qualora il maneggio di denaro sia personale e effettivo.
4. Il dipendente, cui è riconosciuta la presente indennità, risponde personalmente di eventuali ammanchi di cassa e nel caso di biglietti falsi e, in quest'ultimo caso solo se dotato di apposito dispositivo di verifica dei biglietti falsi.

ART. 9 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Qualora insorgano controversie sulla interpretazione di disposizioni del presente contratto decentrato, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata presenta formale richiesta di incontro, che deve tenersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
3. L'eventuale accordo, stipulato con le stesse procedure previste per la sottoscrizione del presente contratto, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della sua vigenza.

ART. 10 - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Le parti concordano di modificare l'accordo per i servizi pubblici essenziali siglato in data 05/05/2003 prevedendo in particolare al quarto capoverso l'inserimento del servizio della protezione civile, con conseguente previsione di un ulteriore funzionario tecnico, e l'eliminazione della negazione "non", dando pertanto atto che la nuova formulazione sia la seguente: *"Le parti concordano che è garantito il servizio di reperibilità vigente, secondo gli ordinari calendari mensili, per la viabilità provinciale, per la protezione civile e per la polizia provinciale, che prevede nn. 2 funzionari tecnici e n. 1 ufficiale di vigilanza, che presiedono anche al servizio necessario per la protezione civile. Tale personale in reperibilità è oggetto di esonero"*.

Per tutto il resto viene mantenuto il contenuto dell'accordo così come siglato.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

1. In virtù di quanto disposto dall'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. n° 165/2001, come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. n° 150/2009 (secondo il quale le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere contratti collettivi integrativi decentrati in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale e che, in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle e non possono essere applicate) a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto sono abrogate tutte le norme contenute nei vigenti contratti integrativi e con questo incompatibili.
2. Rimangono in vigore i seguenti accordi:
 - accordo sottoscritto in data 05/05/2008 in materia di indennità per particolari responsabilità (art. 17, comma 2, lettera i) CCNL 01/04/1999 e s.m.i.), con la precisazione di cui all'art. 4 del presente Contratto;
 - accordo siglato in data 15/11/2007 con cui è stato costituito il Fondo per la previdenza e l'assistenza degli appartenenti al Corpo polizia provinciale, così come modificato con successivo accordo del 14/04/2011;
 - accordo per i servizi pubblici essenziali siglato in data 05/05/2003, con la modifica di cui al precedente art. 10 del presente contratto;
 - accordo per la regolamentazione dell'utilizzo di impianti di videosorveglianza siglato in data 23/09/2003.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA NUM. 1

Le parti prendono atto che per l'anno 2012 non si procederà ad effettuare progressioni economiche di categoria, come da atto di indirizzo di cui alla Deliberazione G.P. num. 196 del 16/11/2012.

Le parti rinviando alla contrattazione 2013 ogni eventuale decisione in merito a percorsi di progressioni economiche di categoria, previa definizione dei criteri di selezione, ed alla rivisitazione della destinazione delle risorse così da poter sopperire ad eventuali decrementi delle risorse destinate a finanziare la produttività generale ed il miglioramento dei servizi. A tal fine le parti si impegnano ad avviare la contrattazione 2013 entro il mese di gennaio 2013.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA NUM. 2

Le parti si impegnano a rivedere nell'ambito della contrattazione 2013 la disciplina in materia di incentivi per prestazioni previste da specifiche disposizioni di legge.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA NUM. 3

La parte pubblica si impegna, qualora l'Amministrazione procedesse all'approvazione dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'articolo 16, commi 3-5, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ad utilizzare, annualmente, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato all'erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

DICHIARAZIONE UNILATERALE UIL FPL

La UIL FPL e la CGIL FP chiedono l'adeguamento del Fondo per la previdenza e l'assistenza degli appartenenti al Corpo polizia provinciale ad €. 33.000,00 così da poter mantenere gli importi previdenziali definiti nell'accordo stipulato in data 15/11/2007.

La CGIL FP chiede che per il prosieguo del lavoro del Corpo si riprenda a ragionare in maniera sequenziale in incontri dedicati.

Su questa Dichiarazione unilaterale la RSU d'Ente si riserva approfondimenti.

DICHIARAZIONE UNILATERALE RSU

La RSU d'Ente chiede di allegare l'o.d.g approvato dall'assemblea del personale del giorno 7 dicembre u.s.

RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2012

ARTT. 31 e 32 - CCNL 22/01/2004

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2011

1.577.018,64

le risorse di cui al comma 1 sono integrate dell'importo annuo della
art. 4, comma 2 Retribuzione Individuale di Anzianità e degli Assegni ad Personam in
CCNL 5.10.2001 godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far
data dal 01.01.11

12.984,14

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2012

1.590.002,78

D.L. n.78 del
31/05/2010, art.
9, comma 2 bis
A decorrerre dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2013 l'ammontare
complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del
personale è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio.

31.901,45

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2012

1.558.101,33

RISORSE VARIABILI ANNO 2012

ART. 31 - CCNL 22/01/2004

ART 31	CO.3	LE RISORSE DI CUI AL COMMA 2 SONO INTEGRATE ANNUALMENTE CON IMPORTI AVENTI CARATTERISTICHE DI EVENTUALITA' E DI VARIABILITA' DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SEGUENTI DISCIPLINE CONTRATTUALI VIGENTI E NEL RISPETTO DEI CRITERI E DELLE CONDIZIONI IVI PRESCRITTE			
		CCNL 1.4.99			
		art. 15	c. 1 lett d)	si veda l' art. 4 comma 4 ccnl 5.10.2001 sotto riportato	
	+	art. 15	c. 1 lett e)	le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nella percentuale del 20% prevista dalla legge 662/1996 e s.i.m.	
	+	art. 15	c. 1 lett k)	le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 lett. g) "incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k (PARTITA DI GIRO DA DETERMINARE A CONSUNTIVO)	
	+	art. 15	c. 1 lett m)	gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14 (limitatamente al comma 3).	
	+	art. 15	c. 2	In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza (DA CONTO ANNUALE)	
	+	art. 15	c. 4	Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti creati a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità	
	+	art. 15	c. 5	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili....., gli enti....., valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio	
		CCNL 14.09.00			

Sp *Sp*

Sp

Sp

Sp

Sp

risorse variabili 2012

+	art. 54			Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistono le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori.	
	CCNL 5.10.01				
+	art. 4	co.3		la disciplina dell'art. 15, co.1, lett k, ccnl 1.4.99 comprende sia le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 3, co. 57, L. 662/96 e dall'art. 59, co. 1, lett. P) del D.Lgs 446/97 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, co. 1, lett. b), D.L. 437/96, convertito in L. 556/96	
+	art. 4	co.4		la lett. d del comma 1 art. 15 ccnl 1.4.99 è sostituita dalla seguente: quota risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 l. 449/97 con particolare riferimento alle seguenti iniziative: contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati; convenzioni con soggetti pubblici e privati; contributi all'utenza per servizi pubblici non essenziali o per prestazioni verso terzi paganti non connesse a garanzia di diritti fondamentali.	
	CCNL 31.07.2009				
	RISORSE VARIABILI ANNO 2012				463.561,22
	CCNL 1.4.99				
+	art. 17	co. 5		art. 17, comma 5 CCNL 22.7.2009. Resta confermata la destinazione dell'art. 17 co. 5 CCNL 1.4.99 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di riferimento: "Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo" (AVANZO 2011 ACCERTATO)	
	TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2012				463.561,22

CP

GA

2

7

2

2

6

TOTALE RISORSE STABILI 2012	€ 1.558.101,33
UTILIZZO RISORSE STABILI	
RISORSE INDENNITA' DI COMPARTO 2012	€ 177.277,70

PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2012 A CARICO RISORSE STABILI	€ 743.953,65
QUOTA P.E.O. VALENZA GIURIDICA 01.01.11	€ 82.400,00
PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2012 A CARICO DEL BILANCIO	€ 24.068,95
TOTALE FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2012	€ 802.284,70

FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2012 (RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + RISULTATO MAX DEL 25%)	€ 420.000,00
FONDO ALTA PROFESSIONALITA' (RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + RISULTATO MAX DEL 15%)	€ 15.004,63
INDENNITA' DI COORDINAMENTO EX 8 Q.F. (PERSONALE NON TITOLARE DI P.O.)	€ 4.225,75
TOTALE FONDO ART. 17 CO. 2 LETT. C) E CO. 3	€ 439.230,38

INQUADRAMENTO VIGILI DALLA EX 5 Q.F. ALLA EX 6 Q.F. - COSTO 2012	€ 4.779,57
TOTALE UTILIZZO	€ 1.423.572,35
DIFFERENZA POSITIVA SU RISORSE STABILI 2012 (TOTALE RISORSE STABILI - TOTALE UTILIZZO)	€ 134.528,98

PARTE VARIABILE

RISORSE VARIABILI 2012 DISPONIBILI	463.561,22
DIFFERENZA POSITIVA SU RISORSE STABILI 2012 (TOT. RISORSE STABILI - TOTALE UTILIZZO)	134.528,98
TOT. RISORSE VARIABILI 2010 DISPONIBILI	€ 598.090,20
UTILIZZO RISORSE VARIABILI	
COMPENSI EX ART. 15, COMMA 5	€ 311.268,00

ALTRE VOCI	
INDENNITA' DI TURNO	€ 61.998,21
INDENNITA' DI REPERIBILITA'	€ 105.206,64
MANEGGIO VALORI	€ 542,47
INDENNITA' DI RISCHIO	€ 16.343,81
DISAGIO	€ -
INDENNITA' CENTRALINISTI CIECHI	€ 1.943,19
RIMBORSO FORFETTARIO	€ -
COMPENSO INCENTIVAZ. PRODUZIONE (EX ANAS)	€ 4.096,56
PROGETTI UNGULATI	€ -
INCENTIVI (MERLONI E AVVOCATURA)	€ 40.000,00
COMPENSO EX ART. 17, COMMA 2 LETTERA I, CCNL 01/04/99	€ 3.300,00
COMPENSO FORMATORI	€ 900,00
TOTALE ALTRE VOCI	€ 234.330,88
COMPENSI DESTINATI ALLA PRODUTTIVITA' GENERALE	€ 52.491,32
TOTALE UTILIZZO (PROGETTI + ALTRE VOCI + RESIDUO PRODUTTIVITA')	€ 598.090,20

FONDO STRAORDINARIO STORICO ART. 14 CCNL
01/04/1999 ANNO 2012

€ 103.876,60

Op
g

b
h

g

R

X